

(N. 2918)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

approvata dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 marzo 1953 (V. Stampato N. 143)

d'iniziativa dei Deputati **BONOMI, TURCO, BABBI, FERRARIS, VETRONE, MARENGHI, ROCCHETTI, FINA, SODANO, FRANZO, CHIARINI, BURATO, TRUZZI, MAXIA, COLI, VISENTIN, STELLA, GUI, FRANCESCHINI, TROISI, RUSSO, BIMA, SEDATI, FASSINA, COLLEONI, AMBRICO, SCAGLIA, PIERANTOZZI, TONENGO, COPPI, PIETROSANTI, FORESI, DONATINI, DE MARIA, DE MARTINO** Alberto, **DE PALMA, CECCONI, ANGE- LINI, SAMPIETRO** Umberto, **MENOTTI, SCALFARO, BERTOLA, PECORARO, LOMBAR- DINI, MORO** Girolamo Lino, **CIMENTI, GERMANI, ROSELLI, TOMMASI, FERRARESE, MASTINO DEL RIO, SPIAZZI, GOTELLI** Angela, **GUERRIERI** Emanuele, **VIGO, TUDISCO, CORTESE**

TRASMESSA DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 24 MARZO 1953

Estensione dell'assistenza malattia ai coltivatori diretti.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

L'assicurazione di malattia ai sensi della legge 11 gennaio 1943, n. 138, e del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni, è resa obbligatoria per i proprietari, affittuari, enfiteuti, usufruttuari, che direttamente e abitualmente si dedicano alla manuale coltivazione dei fondi o all'allevamento e al governo del bestiame, nonchè per gli appartenenti ai rispettivi nuclei familiari, che lavorino abitualmente nei fondi o che siano conviventi e a carico, sem-

pre che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare costituisca almeno i quattro quinti di quella occorrente per le normali necessità delle coltivazioni del fondo o per l'allevamento e il governo del bestiame, accertate con le modalità di cui all'articolo 5 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949.

Sono esclusi i coltivatori diretti di fondi per i quali sia accertato, in base alle norme del regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138, e successive modificazioni, un fabbisogno annuo complessivo presunto di mano d'opera inferiore alle trenta giornate di uomo, salvo il diritto alle prestazioni in caso di malattia eventualmente agli stessi spettanti per altro titolo.

Gli appartenenti ai nuclei familiari di coltivatori diretti che non raggiungono la forza complessiva, di cui al primo comma del presente articolo, possono essere iscritti alla Cassa come assicurati facoltativi qualora complessivamente coprano almeno la metà del fabbisogno tecnico colturale del fondo.

Art. 2.

Ai fini della presente legge, l'accertamento delle persone soggette all'assicurazione di malattia è effettuato mediante la iscrizione in appositi elenchi nominativi comunali da compilare con le modalità di cui al regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La Commissione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 8 febbraio 1945, n. 75, è integrata da due rappresentanti dei coltivatori diretti.

Per l'iscrizione negli elenchi e per il diritto alle prestazioni si applicano le norme di cui all'articolo 4 del decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212.

Art. 3.

Ai coltivatori diretti rientranti nella assicurazione obbligatoria di cui all'articolo 1 e loro familiari, spettano, in quanto ne sia riscontrata la necessità, il ricovero e le cure ospedaliere nelle forme e limiti previsti per i coloni e mezzadri dal decreto legislativo luogotenenziale 9 aprile 1946, n. 212, e successive modificazioni.

Art. 4.

È istituita la Cassa nazionale di assicurazione di malattia per coltivatori diretti, che provvede alla erogazione delle prestazioni contemplate dalla presente legge.

La Cassa è retta da un Consiglio di amministrazione nominato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, che resta in carica quattro anni e può essere riconfermato. È composto da:

a) il presidente, scelto dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale fra persone esperte della materia;

b) otto rappresentanti dei coltivatori diretti scelti dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale su designazione delle organizzazioni sindacali;

c) un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) un funzionario dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

e) un sanitario su designazione della Federazione degli ordini dei medici;

f) il presidente della Commissione centrale preposta al servizio per gli elenchi nominativi dei lavoratori e per i contributi agricoli unificati.

Alle riunioni del Consiglio è chiamato a partecipare, con voto consultivo, il direttore della Cassa.

Il Consiglio di amministrazione nomina un vicepresidente, scegliendolo fra i rappresentanti dei coltivatori diretti, il quale sostituisce il presidente in caso di assenza o impedimento.

Art. 5.

Spetta al Consiglio di amministrazione della Cassa di deliberare:

1) sui bilanci consuntivi annuali entro i tre mesi dalla scadenza di ciascun esercizio;

2) sull'eventuale estensione delle prestazioni;

3) sul collegamento della Cassa con gli altri Istituti di assicurazione di malattia;

4) sull'impiego dei fondi;

5) sulle modalità di concessione delle prestazioni;

6) sul regolamento del personale;

7) sulla nomina del direttore centrale della Cassa;

8) su altri argomenti sottoposti al Consiglio dal presidente.

Le deliberazioni sulle materie di cui ai numeri 1), 2), 6) e 7) del comma precedente sono soggette all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 6.

Sovrintende al funzionamento della Cassa un Comitato esecutivo nominato dal Consiglio di amministrazione, composto da:

1) il presidente e il vicepresidente della Cassa;

2) tre componenti del Consiglio di amministrazione, tra cui il rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Alle riunioni del Comitato partecipa, con voto consultivo, il direttore della Cassa.

Art. 7.

Spetta al Comitato esecutivo di deliberare:

- 1) sull'ordinamento dei servizi della Cassa;
- 2) sulle assunzioni, i licenziamenti e le promozioni del personale;
- 3) sui ricorsi degli assicurati in materia di prestazioni;
- 4) sulle convenzioni da stipulare con altri Enti per i servizi e le prestazioni;
- 5) su ogni altro argomento sottoposto al Comitato dal presidente.

Spetta inoltre al Comitato esecutivo l'esame preventivo dei bilanci da sottoporre alla approvazione del Consiglio di amministrazione e di prendere, in caso d'urgenza, i provvedimenti di competenza del Consiglio, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Art. 8.

Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Ente, ne firma gli atti impegnativi e sorveglia l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione e del Comitato esecutivo. In caso di urgenza può prendere i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, alla cui ratifica devono essere sottoposti nella riunione immediatamente successiva.

Il direttore centrale sovrintende al funzionamento tecnico e alla disciplina di tutti i servizi della Cassa e ne risponde al presidente.

Art. 9.

Il collegio sindacale è composto di tre membri effettivi e due supplenti nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Un sindaco effettivo e uno supplente devono essere designati dall'Organizzazione di categoria.

Il collegio dei sindaci esercita le funzioni di controllo stabilite dall'articolo 2403 e seguenti del Codice civile e rimane in carica quattro anni.

Art. 10.

Organo periferico della Cassa nazionale è la Mutua provinciale che può articolarsi in Mutue zionali e comunali.

Le Mutue ripetono personalità giuridica dalla Cassa nazionale.

Ciascuna Mutua è presieduta da un Comitato composto da quattro rappresentanti dei coltivatori diretti scelti dal Consiglio nazionale della Cassa su designazione delle organizzazioni sindacali provinciali della categoria e da un sanitario designato dall'Ordine dei medici.

Le deliberazioni del Comitato per divenire esecutive sono subordinate alla ratifica della Cassa nazionale.

Il Consiglio della Cassa nazionale nomina il presidente del Comitato di ciascuna Mutua provinciale, scegliendolo fra i componenti del Comitato stesso e può disporre per la nomina *pro tempore* di un commissario della Mutua in caso di vacanza del Comitato o di altra necessità funzionale.

Le Mutue zionali o comunali possono essere costituite qualora appaiano necessarie per il buon funzionamento e decentramento dei servizi.

Art. 11.

Ciascuna Mutua è assegnataria dei contributi riscossi per le famiglie dei coltivatori diretti residenti nella propria giurisdizione, dedotta una quota percentuale per i servizi comuni ed altra quota per la mutualità su base nazionale.

Detta quota percentuale è annualmente determinata dal Consiglio di amministrazione della Cassa nazionale, con deliberazione approvata dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

La Mutua con le assegnazioni di propria spettanza provvede alla erogazione delle prestazioni obbligatorie previste dalla presente legge.

In caso di eccedenza attiva, può provvedere ad altre assistenze facoltative su autorizzazione formale della Cassa nazionale, semprechè la eccedenza risulti dal conto consuntivo e la disponibilità possa fronteggiare l'intero onere della prestazione facoltativa.

La Cassa nazionale sovrintende all'amministrazione di ciascuna Mutua.

La Mutua è tenuta a compilare conto preventivo e conto consuntivo annuale delle prestazioni e delle spese di erogazione secondo le modalità e i termini stabiliti dalla Cassa nazionale cui dovranno essere inviati.

Art. 12.

Per l'espletamento dei servizi periferici la Cassa potrà avvalersi dei servizi già costituiti dall'Istituto nazionale assicurazione malattie o da altri Enti assistenziali di malattia, regolando i reciproci rapporti mediante convenzioni, da approvarsi dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Qualora non fosse raggiunto l'accordo per la stipula delle convenzioni, i rapporti per i servizi periferici fra la Cassa e l'I.N.A.M. e con altri Enti assistenziali di malattia, se richiesto dalla Cassa, potranno essere regolati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Art. 13.

Le aziende condotte dai coltivatori diretti, soggetti all'obbligo dell'assicurazione di malattia ai sensi della presente legge, debbono corrispondere alla Cassa il contributo che di anno in anno sarà determinato, accertato e riscosso in conformità delle disposizioni contenute nel regio decreto-legge 28 novembre 1938, n. 2138 e nei successivi provvedimenti di modifica o di attuazione.

Tale contributo è applicato al numero delle giornate di lavoro necessarie per la coltivazione del fondo e per l'allevamento e il governo del bestiame, da determinarsi secondo le norme contenute nel regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949, e successive modificazioni.

La misura del contributo è desunta dal fabbisogno annuale della gestione.

Il fabbisogno di cui al comma precedente, per ogni esercizio, è determinato in relazione agli indici di speditività, ai costi medi generali delle prestazioni ed alle spese di gestione, tenendo conto delle risultanze degli esercizi precedenti.

In aumento del fabbisogno predetto sono portati i disavanzi degli esercizi precedenti e a diminuzione del fabbisogno stesso possono essere portati gli avanzi di esercizio.

Art. 14.

Per l'attuazione dei compiti della Cassa nazionale di assicurazione di malattia per coltivatori diretti, è costituito un fondo di integrazione mediante ritenuta di lire sei il chilogrammo sul prezzo dello zucchero.

La predetta ritenuta non si applica ai quantitativi di zucchero ceduti all'industria conserviera a tasso di fabbricazione ridotta.

I fabbricanti, i raffinatori e gli importatori di zucchero sono obbligati, sotto la loro responsabilità, ad operare la ritenuta di cui sopra ed a effettuare il versamento alla Cassa nazionale.

Con decreto del Presidente della Repubblica, sentito il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri del tesoro, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, saranno emanate le norme per la riscossione della ritenuta.

La ripartizione fra le Mutue provinciali delle somme che annualmente affluiscono al Fondo di cui al primo comma è effettuata dal Consiglio di amministrazione della Cassa con le modalità di cui al secondo comma dell'articolo 11 in rapporto al numero degli assistibili di ciascuna Mutua e dedotta una quota da devolvere per la mutualità su base nazionale di cui al primo comma dello stesso articolo 11.

Art. 15.

Dall'obbligo previsto dall'articolo 1 della presente legge sono esclusi i diretti coltivatori che, essendo al tempo stesso mezzadri, coloni, compartecipanti, salariati o braccianti, sono iscritti negli elenchi anagrafici dei lavoratori

dell'agricoltura e già godono, perciò, dell'assistenza malattia.

Art. 16.

La Cassa nazionale di assicurazione di malattia per coltivatori diretti ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è sottoposta alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Sono applicabili alla Cassa tutti i benefici, i privilegi ed esenzioni tributarie concessi all'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Art. 17.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il regolamento sarà emanato entro sei mesi dalla data di pubblicazione della legge, con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

Il Presidente della Camera dei deputati

GRONCHI.